

Siga l'azienda Merandese, che autrice, come sopra
accetta, un fondo rustico con alberi d'industria specie,
casa rurale, e stazzo, per fabbrica di tegole, e ma-
tani con tutto il fabbricato inerente sito nel terri-
torio di Reibera, concesso l'incendio dell'estensione d'arca
are 77 e centiare 54, pariva termine tra i monti
due usci dell'abitata misura d'arcure 27. e 2,
confinante con l'uscio del fig. Giacobino Abbino, degli
eredi d' Francesco Salerno con terre di Nicola Cos-
tino, e della Congregazione di Casita di Reibera.
La durata della presente locazione sarà d'anni
quattro continui che cominceranno a decorre
da oggi, e termineranno a trentuno Agosto
e frutti finiti del millenovecentonove, ac-
cetta dello stazzo, con l'annesso fabbrica-
to, che avranno termine a trenta Aprile
dello stesso anno, nel quale giorno la conduttrice
obbliga farne la consegna nei modi come infra.
L'istaglio annuo resta stabilito ad lire trecento
trenta e unissimi cinquanta, che la conduttrice pro-
mette e si obbliga pagare e corrispondere in mo-
neta di corso legale nel Regno al locante qui
in Reibera presso il fig. Giam. Loferio Triscia
nel trentuno Agosto d'ogni anno, dovendo cominciare a
fare il pagamento della prima annualità del su-

214
dello istaglio, a trentuno Agosto millenovecento
e così di seguito, d'anno in anno senza interru-
zione alcuna, eccetto dell'ultimo anno della presente
locazione, in cui il medesimo istaglio sarà pagato
in due eguali rate, una in Aprile, e l'altra a
trentuno Agosto.

La presente locazione sarà inoltre regolata dai
seguenti patti: —

- 1^a La conduttrice, rimessa ai casi fatti, ordinarie
stanziamara, previsti o non previsti dalla legge.
- 2^a Meancundo essa al pagamento del suddetto istaglio,
nei termini soprastabiliti, sarà ritenuta in mora lo-
gale ora per allora senza bisogno d'interpellato, e con espe-
ramente renuncia, oltre che andrà soggetta a tutti i
danni, interessi e spese in pre del fig. Giam. Loferio
nonni, compreso quello della spedizione esecutoria di quest'atto.
- 3^a La conduttrice dichiara d'aver ricevuto il caseggiato
ed altro esistente in detto fondo, beni, e conciazi e repa-
rati a norma di legge ed all'uso sin sono destina-
ti, e nello stesso modo alla fine dell'affitto, medes-
ma si obbliga di tutto restituire, e consegnare al lo-
cante nei nomi, e lo stazzo, con il fabbricato a trenta
Aprile, millenovecentonove.
- 4^a Per tutt'altro le parti si rimettono alle altre condi-
zioni stabilite nel precedente atto di locazione, detto